

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Giustizia)

### 25° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 21 MARZO 1978

Presidenza del Presidente VIVIANI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

« Rideterminazione dei contributi statali nelle spese sostenute dai comuni di Bari, Cassino, Catania, Forlì, Frosinone, Latina, Melfi, Milano, Nuoro, Palermo, Pavia, Pisa, Rieti e Roma, per il servizio dei locali e mobili degli uffici giudiziari » (1013)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 275, 276, 278 e passim
AGRIMI (DC) . . . . .	276, 280, 282
BOLDRINI Cleto (PCI) . . . . .	277, 282
PETRELLA (PCI) . . . . .	281
ROSI (DC), f.f. relatore alla Commissione	276
	278, 281 e passim
SPERANZA, sottosegretario di Stato per la	
grazia e la giustizia . . . . .	279, 281, 283
TEDESCO TATÒ Giglia (PCI) . . . . .	277, 278, 280

La seduta ha inizio alle ore 18,30.

G U A R I N O , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### IN SEDE DELIBERANTE

« Rideterminazione dei contributi statali nelle spese sostenute dai comuni di Bari, Cassino, Catania, Forlì, Frosinone, Latina, Melfi, Milano, Nuoro, Palermo, Pavia, Pisa, Rieti e Roma, per il servizio dei locali e mobili degli uffici giudiziari » (1013)  
(Discussione e approvazione con modificazioni)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rideterminazione dei contributi statali nelle spese sostenute dai comuni di Bari, Cassino, Catania, Forlì, Frosinone, Latina, Melfi, Milano, Nuoro, Palermo, Pavia, Pisa, Rieti e Roma, per il servizio dei locali e mobili degli uffici giudiziari ».

In assenza del senatore Bausi, impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione, prego il senatore Rosi di voler riferire sul disegno di legge.

R O S I , f.f. relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevole Sottosegreta-

rio di Stato, onorevoli colleghi, come loro sanno, fin dal 1941, con legge n. 392 del 24 aprile, lo Stato trasferì ai Comuni sedi di uffici giudiziari l'onere delle spese per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici medesimi, includendole tra le spese obbligatorie di quei Comuni. Con tale legge, mentre veniva esplicitamente escluso il concorso nelle suddette spese degli altri Comuni componenti la circoscrizione giudiziaria, veniva istituito un contributo annuo alle medesime nella misura indicata nella tabella allegata. Tale contributo, da pagarsi in rate semestrali posticipate, fu espressamente dichiarato non sequestrabile ed impignorabile.

All'articolo 2 della stessa legge fu prevista la possibilità di revisione dei contributi, da effettuarsi, allo scadere di ogni triennio, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'interno. Fu altresì prevista la possibilità di aumento del contributo, da determinarsi per legge, nelle ipotesi di costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri generali di palazzi di giustizia e nuovo arredamento, sempre se eseguibili dallo Stato o da esso autorizzati con legge.

Tale facoltà fu posta in essere con legge 29 maggio 1973, n. 343, per i Comuni indicati nel disegno di legge oggi al nostro esame, allo scopo di sollevarli da un eccessivo aggravio di bilancio determinato dal trasferimento degli uffici giudiziari in nuovi, più ampi edifici di proprietà demaniale; trasferimento che ha provocato un aumento delle spese di manutenzione e del canone dovuto allo Stato.

Con il disegno di legge in esame il Ministero propone di aumentare, a partire dal 1º gennaio 1977, la misura dei contributi annui stabiliti dalla legge n. 392, sopraindicata, maggiorando del 100 per cento la parte del contributo afferente alle spese di gestione e lasciando invariata la parte riguardante il canone di locazione nella misura corrisposta al 1º gennaio 1972. Unica eccezione quella per i comuni di Bari, Forlì e Roma, e ciò in aderenza al disposto dell'ar-

ticolo 2 della legge n. 345 del 1973, il quale prevedeva che « allorchè fosse stata stabilita la pigione dovuta allo Stato per i locali di proprietà demaniale adibiti a sede della corte d'appello di Bari, del tribunale di Forlì o della Pretura unificata di Roma » il contributo, fissato all'articolo 1 della stessa legge, sarebbe stato variato in aumento per un importo pari al canone da corrispondere.

All'articolo 2 del disegno di legge è prevista la possibilità che anche questi contributi siano rideterminati, col decreto previsto dall'articolo 2, quarto comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, cui ho fatto cenno all'inizio.

L'articolo 3 pone l'onere della spesa a carico del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977, avente come oggetto specifico il « Fondo occorrente a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » e per il quale sono stati stanziati 2 miliardi di lire. La spesa è stata limitata a lire 797.771.000, avendo il Ministero del tesoro escluso qualsiasi contributo per aumenti di canoni di locazione, che dovrebbero essere rimasti invariati nella misura prevista per l'anno 1972.

Si tratta evidentemente di un provvedimento che concorre, sia pure in modesta misura, a consentire un migliore funzionamento dei servizi giudiziari, per cui ritengo che vada senz'altro approvato.

**P R E S I D E N T E .** Ringrazio il senatore Rosi per avere accettato di sostituirsi al relatore, consentendoci di portare a conclusione immediatamente — almeno lo spero — un provvedimento indicato come urgente.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**A G R I M I .** Non vi è da discutere circa il merito e l'opportunità del disegno di legge, che deve essere varato, per andare incontro alle esigenze dei Comuni indicati, in relazione alle maggiori spese da essi sostenute o da sostenere. Non posso però fare a meno di chiedere se dobbiamo continuare ad approvare provvedimenti così frammentari, re-

canti elenchi di determinati Comuni; se dobbiamo cioè continuare in un tipo di legislazione che non rappresenta certo un modello per il Parlamento. Questo deve infatti emanare norme di carattere generale, non leggi e stralci di leggi recanti correzioni a quelle precedenti: ora, nel caso in esame, non avrebbe potuto essere un decreto ministeriale a provvedere all'adeguamento dei contributi, trattandosi di una funzione cui il Ministero può assolvere? Sembra di sì, tanto è vero che il disegno di legge stabilisce all'articolo 2:

« I contributi stabiliti nel precedente articolo 1 potranno essere rideterminati col decreto previsto dall'articolo 2, quarto comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, da emanarsi dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno ».

Tale norma ricalca quella contenuta nella legge del 1941 che oggi si propone di modificare, per la quale i contributi fissati a favore dei Comuni si sarebbero potuti rivedere, quando se ne fosse presentata la necessità, con decreto interministeriale.

Ci si potrebbe obiettare che ciò oggi non sarebbe possibile. Ma in tal caso non sarebbe ammissibile neanche il contenuto dell'articolo 2, di cui ho dato lettura, il che implicherebbe la necessità di approvare una « leggina » ogni qualvolta fosse necessario.

Gradirei quindi un chiarimento in proposito, dato che mi sembra inopportuno continuare a gravare il Parlamento, già tanto oberato, di provvedimenti che non hanno dignità di legge della Repubblica e che possono essere adottati con atti amministrativi; atti che, tra l'altro, sarebbero soggetti al controllo della Corte dei conti.

**T E D E S C O T A T Ò G I G L I A .**  
Anche se dal punto di vista metodologico concordo con il collega Agrimi, debbo rilevare che la inadeguatezza dei contributi in questione determina di fatto quasi una paralisi degli uffici giudiziari. Ad ogni modo sono anch'io dell'opinione che l'articolo 2 appare contraddittorio nei confronti della stessa presentazione del disegno di legge,

per cui sarebbe opportuno qualche chiarimento in proposito.

**B O L D R I N I C L E T O .** Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'attribuzione ai Comuni sedi di uffici giudiziari delle spese per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari, effettuata attraverso una legge approvata in tempo di guerra, comporta la necessità dell'intervento, da parte dello Stato, con contributi in favore dei Comuni interessati, per evitare il blocco dello svolgimento delle attività giudiziarie. Ricordo che, nella passata legislatura, venne presentato sull'argomento un disegno di legge di iniziativa parlamentare, il cui *iter* fu poi interrotto in Commissione, e non solo per la scadenza della legislatura stessa. Tale disegno di legge partiva dal presupposto della incostituzionalità della legge n. 392 del 1941, fornendo una serie di dati relativi ai tipi di interventi adottati verso i vari Comuni per quanto riguarda la determinazione dell'affitto, il rimborso delle spese ai Comuni interessati, i casi di quelli che hanno la gestione diretta di alcuni uffici giudiziari e di alcune aule di udienza.

La questione sollevata dal collega Agrimi mi trova d'accordo, anche perchè ritengo fosse preferibile il testo del precedente disegno di legge, cui ho accennato. Ricordo però che purtroppo, in base alla legge sulla contabilità dello Stato, non può aver luogo alcuna variazione di bilancio senza apposito provvedimento del Parlamento, il che spiega il motivo della presentazione del presente disegno di legge. Questo va, dunque, a mio avviso, senz'altro approvato, con l'auspicio che la materia venga al più presto regolata in modo diverso: è infatti evidente che, per il 1978, non si può attribuire *tout court* ai Comuni delle spese relative agli uffici giudiziari, senza che vi sia l'intervento diretto dello Stato per una materia così eminente, quale è quella del funzionamento della giustizia; un intervento diretto, sia pure determinato con legge di carattere generale, dello Stato verso i Comuni, i quali, secondo la mia opinione, debbono mantenere questa gestione, perchè sono più a diretto contatto con le necessità dei singoli uffici giudiziari

2ª COMMISSIONE

25° RESOCONTO STEN. (21 marzo 1978)

ed anche per sgravare questi ultimi da un onere di carattere amministrativo, al quale verrebbero naturalmente sottoposti là dove invece dovrebbero dedicarsi alle funzioni giudiziarie.

**P R E S I D E N T E .** A questo punto ritengo opportuno comunicare che la 5ª Commissione ha espresso sul disegno di legge il seguente parere:

« La Commissione bilancio e programmazione del Senato, esaminato il disegno di legge n. 1013, dichiara di non opporsi al suo ulteriore iter a condizione che il primo comma dell'articolo 3, essendo trascorso l'esercizio 1977 cui l'articolo medesimo si riferisce, sia riformulato nel modo seguente:

” Al maggiore onere di lire 1.595.542.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, quanto a lire 797.771.000 a carico dello stanziamento del capitolo numero 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977, e quanto a lire 797.771.000 mediante riduzione dello stanziamento del corrispondente capitolo per l'anno 1978 ” ».

**T E D E S C O T A T Ò G I G L I A .** Ritengo opportuno sollevare già in sede di discussione generale una questione che riguarda gli uffici giudiziari di Roma. Di questo problema so che è stato fatto anche un esame specifico di recente, in sede di ufficio studi del Consiglio superiore della magistratura. In realtà, se consideriamo lo stato attuale dei contributi, che qui si riproduce sia pure con gli incrementi, vi è una netta condizione di svantaggio rispetto ad altri uffici giudiziari, che credo sia da attribuirsi al fatto che in base a norma particolare le spese connesse col palazzo di giustizia di Roma sono a carico diretto del Comune.

Oggi la maggior parte degli uffici giudiziari non hanno più sede nel palazzo di giustizia di Roma, per cui l'onere del Comune è fortemente aumentato. Inoltre, rispetto alla situazione generale delle amministrazioni comunali, quella del comune di Roma si presenta particolarmente grave.

Ora, io chiedo se nell'ambito dello spirito del disegno di legge, che è quello di venire

incontro in maniera immediata alle situazioni più gravi e urgenti, soprattutto in relazione ad alcune sedi giudiziarie, non possa prevedersi un aumento specifico della cifra destinata al comune di Roma, perchè mi rendo conto che quando a suo tempo venne fissato un certo parametro di contributi la situazione era diversa.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**R O S I , f. f. relatore alla Commissione.** Riferendomi all'ultimo argomento sollevato dalla senatrice Giglia Tedesco Tatò, mi sembra che questo provvedimento tragga la sua origine dalla legge del 1941, la quale stabilisce due forme di determinazione del contributo: una forma ordinaria, che è quella concernente le spese di ogni triennio (alla fine di ogni triennio si dovrebbe fare il consuntivo, vedere se le spese sono aumentate o diminuite e ridimensionarle in più o in meno); ed una forma che riguarda unicamente le spese sopportate da quei Comuni in cui le sedi giudiziarie sono state oggetto di una ristrutturazione generale o di una sopraelevazione (autorizzate dallo Stato o fatte direttamente dallo Stato), e laddove il trasferimento da una vecchia pretura di tre stanze ad una pretura come oggi si richiede ha comportato spese di manutenzione e un aggravio di onere non proporzionato agli stanziamenti iniziali.

Quindi, io capisco il discorso relativo al comune di Roma, ma forse non è questa la sede più opportuna per inserirlo. Sarebbe da auspicare una norma di carattere generale che consenta di esaminare tutti gli aspetti; ma il provvedimento al nostro esame riguarda soltanto quelle sedi in cui si è già verificato un cambiamento di uffici o di strutture essenziali, e le sedi sono quelle indicate nella legge del 1973.

Per concludere, in linea di principio sono d'accordo con la senatrice Giglia Tedesco Tatò, perchè la mia modesta esperienza mi induce a ritenere che spesso gli uffici giudiziari sono impediti nel loro funzionamento dalla carenza di locali e di ascensori, ma non so — ripeto — se questo sia il provvedimen-

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

25° RESOCONTO STEN. (21 marzo 1978)

to più opportuno per inserire un argomento del genere.

Per il resto concordo con il suggerimento della 5<sup>a</sup> Commissione e faccio mio l'emendamento proposto.

S P E R A N Z A , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ringrazio tutti i colleghi intervenuti e in particolare il relatore. Alcune delle considerazioni qui fatte mi trovano consenziente. Questa è una materia che deve essere rivista in modo organico e tale da consentire adeguamenti automatici senza la necessità di interventi normativi particolari. Bisogna unificare il trattamento e arrivare ad una normativa più semplice ed efficace, in grado di rispondere alle esigenze degli uffici giudiziari.

Si tratta anche di esaminare una questione di una certa rilevanza, cioè se sia opportuno o meno mantenere certe spese a carico dei Comuni. Vi sono opinioni diverse al riguardo; anche tra gli stessi Comuni ho avuto occasione di riscontrare che mentre alcune amministrazioni comunali sono favorevoli a mantenere certi oneri e quindi ad avere una competenza anche in materia di servizi dell'amministrazione giudiziaria, altre amministrazioni comunali, invece, sono di opinione opposta.

Incidentalmente rilevo, per esempio, che in sede di discussioni, che su altro argomento si sono avute presso la Commissione affari costituzionali della Camera, è stata sostenuta da autorevoli deputati la tesi che tutta questa materia deve essere invece affidata definitivamente allo Stato, in modo da distinguere nettamente i campi di competenza.

Questi sono problemi che ci dobbiamo porre. Io sono dell'opinione che la materia debba essere rivista; ma, detto questo, debbo sottolineare la necessità di approvare il disegno di legge così com'è stato presentato e con l'emendamento suggerito dalla 5<sup>a</sup> Commissione. Non sarebbe conveniente affrontare modifiche del testo ed entrare in una tematica che ci costringerebbe ad una sospensiva per accertare la situazione anche di altre sedi oltre quella del comune di Roma, segnalata dalla senatrice Giglia Tede-

sco Tatò. Pertanto, invito la Commissione ad approvare il testo così com'è, testo che rientra nella logica della normativa esistente, ferma restando la disponibilità a prendere in considerazione eventuali proposte di legge di iniziativa parlamentare, ma soprattutto ferma restando l'intenzione di sottoporre all'esame del Parlamento un disegno di legge che regoli meglio tutta questa materia. Aggiungerò che al Ministero è allo studio un provvedimento del genere e mi auguro che possa presto vedere la luce.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1977 i contributi corrisposti dallo Stato ai comuni sottoindicati, menzionati nella tabella allegata alla legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive modifiche, sono fissati come segue:

1) comune di Bari	L. 298.000.000;
2) comune di Cassino	» 15.000.000;
3) comune di Catania	» 178.000.000;
4) comune di Forlì	» 74.000.000;
5) comune di Frosinone	» 28.000.000;
6) comune di Latina	» 60.000.000;
7) comune di Melfi	» 18.000.000;
8) comune di Milano	» 960.000.000;
9) comune di Nuoro	» 26.000.000;
10) comune di Palermo	» 415.000.000;
11) comune di Pavia	» 25.000.000;
12) comune di Pisa	» 62.000.000;
13) comune di Rieti	» 19.000.000;
14) comune di Roma	» 495.000.000.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Giglia Tedesco Tatò ed altri un emendamento tendente a sostituire, al punto 14) — stanziamento per il comune di Roma — la cifra di 495 milioni con quella di 960 milioni.

Se i proponenti insistono su questo emendamento, sono naturalmente costretto a sospendere l'esame del disegno di legge perchè l'emendamento stesso, rappresentando

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

25° RESOCONTO STEN. (21 marzo 1978)

una maggiore spesa, deve essere sottoposto al parere della 5<sup>a</sup> Commissione.

**T E D E S C O T A T Ò G I G L I A .** Non insisto per la votazione, rendendomi conto della priorità dell'esigenza posta dal Sottosegretario, cioè di dare corso a questo provvedimento che, per quanto limitato, è un sostegno immediato, tanto più che con la nuova decorrenza si consente anche un arretrato a partire dal 1977.

Colgo, comunque, l'occasione non solo per ribadire la necessità, sottolineata da tutti i colleghi e ripresa anche dal Sottosegretario, di un riesame organico di questa materia, ma anche per vedere, in questo ambito, se non si può in qualche modo, in via interpretativa, risolvere la questione degli uffici giudiziari di Roma, dove c'è questa particolare dicotomia. L'emendamento proposto voleva avere questo senso.

**P R E S I D E N T E .** L'emendamento all'articolo 1, presentato dai senatori Giglia Tedesco Tatò, Benedetti e Luberti si intende ritirato.

Metto pertanto ai voti l'articolo 1, di cui ho già dato lettura.

**E approvato.**

#### Art. 2.

I contributi stabiliti nel precedente articolo 1 potranno essere rideterminati col decreto previsto dall'articolo 2, quarto comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, da emanarsi dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno.

Il senatore Agrimi ha presentato un emendamento tendente a sopprimere l'intero articolo 2.

**A G R I M I .** Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'acutezza che lo contraddistingue, il senatore Boldrini ha rilevato, in ordine all'intervento che mi ero permesso di svolgere, che questo tipo di normativa è dovuta al fatto che la legge di contabilità

dello Stato e l'articolo 81 della Costituzione stabiliscono la necessità di una copertura, e quindi di un impegno finanziario per ogni provvedimento. La legge del 1941 non rispondeva a questa esigenza costituzionale e si limitava a dire che per le variazioni di bilancio avrebbe provveduto il Ministro del tesoro di concerto con il Ministro di grazia e giustizia. Oggi, invece, è indispensabile la indicazione di una spesa con tutti i crismi stabiliti dall'articolo 81 della Costituzione.

Il relatore ha già fatto rilevare che la legge del 1941, al terzo comma dell'articolo 2, prevede che tutte le volte che si tratta di uno spostamento in nuovi edifici e che le spese diventano notevoli, si stabiliscano con legge i nuovi contributi, adeguati alle nuove necessità. Ma l'obiezione che si deve fare è che questa legge, per questi Comuni, è già stata fatta nel 1973! Cioè con la legge del 1973 questi Comuni, in via eccezionale, hanno già giustamente rideterminato questi contributi perchè ricorreva quella certa ipotesi. La legge che stiamo facendo oggi poteva una volta essere considerata un provvedimento di rideterminazione, perchè rientrava nella categoria generale dei contributi rivisti ai sensi del terzo comma dell'articolo 2 della legge del 1941, ma non oggi, per cui ricompare la obiezione che, vigendo la nuova Costituzione, bisogna fare tutto con legge. Io obbedisco a questa logica e mi rendo conto che, volendo aumentare questi contributi, non si poteva ricorrere al decreto ministeriale, ma occorreva una legge. Appare quindi evidente l'assoluta incongruità di questo articolo 2, inserito nel disegno di legge al nostro esame, che contiene, per la verità, qualche piccola correzione rispetto al vigente articolo 2 della legge del 1941, che tra l'altro non è molto commendevole in quanto con essa si rimettono in vigore in modo incidentale certe disposizioni, aggiungendo qualche parolina, qualche aggettivo, come se potessero costituire delle argomentazioni valide a giustificare un modo di legiferare che dal Ministero di grazia e giustizia non ci dovremmo attendere. Come Commissione giustizia, infatti, dovremmo chiedere che gli uffici legislativi del Ministero di grazia e giustizia fossero di esempio e di modello per gli uffici

2ª COMMISSIONE

25° RESOCONTO STEN. (21 marzo 1978)

legislativi degli altri Ministeri, sia per correttezza, sia per serietà, sia per rigore di impostazione.

Oggi, vigendo l'attuale Costituzione, l'articolo 2 al nostro esame non può che costituire una deroga per il futuro. Poichè si tratta, però, di prendere in considerazione determinate condizioni, la norma potrebbe passare qualora prevedesse una delega al Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministero del tesoro, ad adeguare o a modificare i limiti di spesa. Cioè, come delega al Ministro, la norma potrebbe passare perchè in questo caso il Governo, essendo delegato ad adeguare e a modificare, può prevedere anche la copertura della nuova spesa.

Il vecchio testo della legge del 1941 diceva che i contributi potranno essere riveduti ed eventualmente modificati, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, allo scadere di ogni triennio. Quindi per questi 14 Comuni si deve fare per forza un'altra legge, ma questo non significa che si possa permettere l'inserimento, nel disegno di legge al nostro esame, di un articolo che eventualmente consenta delle correzioni ad uso esclusivo dei 14 Comuni! Con il presente disegno di legge noi stiamo facendo quanto è necessario fare ed è inutile — ripeto — inserire delle regolette per i 14 Comuni.

Per questi motivi propongo la soppressione dell'articolo 2.

R O S I , *f. f. relatore alla Commissione.*  
Mi associo alle osservazioni del senatore Agrimi.

S P E R A N Z A , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Non posso non riconoscere che le osservazioni del collega Agrimi sono fondate, per cui sono favorevole alla soppressione dell'articolo 2.

P E T R E L L A . Senza farne una questione — riconosco che teoricamente il senatore Agrimi ha ragione — faccio rilevare che questi stanziamenti di spesa sono stati programmati in momenti finanziari tali che richiedevano la previsione di adeguamenti di

spesa per far fronte a quelle necessità cui andava incontro il progetto di legge e a cui non si poteva pensare quando lo stesso testo fu presentato.

Questa è la ragione, che va al di là di ogni astrazione e che mi consente di dire — questo è l'unico motivo per cui mi sono permesso di prendere la parola — che noi abbiamo una legislazione particolarmente elastica, che quindi tollera, nel caso, eccezioni parziali, anche di tipo diverso da quelle citate dal senatore Agrimi. In questi 14 Comuni il *deficit*, in questo periodo di tempo complessivo di cui stiamo discutendo, si è andato allargando proporzionalmente in maniera maggiore per le stesse ragioni per cui stiamo disponendo uno stanziamento straordinario. È sulla straordinarietà dello stanziamento, quindi, che andavano logicamente appuntate, se dovevano esservi, le critiche, le lagnanze. Io conosco le condizioni di Roma e di Milano (le più grosse sedi giudiziarie) e, se si riflette su queste sedi, voi non potete pensare di potere con quel denaro, stanziato per far fronte a quelle necessità, per le quali erano preventivate quelle spese, far fronte ad altre necessità.

Queste sono le ragioni che rendono necessaria una elasticità, quale preveduta dallo originario disegno di legge.

Quindi, pur inchinandomi alla logica che presiede all'emendamento soppressivo presentato dal senatore Agrimi, io tuttavia vorrei far presente alla Commissione queste argomentazioni, non per motivo di polemica nè di opposizione, ma per motivo di riflessione circa il modo con cui debbono essere strutturate le leggi di spesa ed anche — permettetemi — per qualcosa che noi non abbiamo visto scritto nelle premesse del provvedimento, nè abbiamo visto discusso in questa sede circa una razionale contabilizzazione di quelle spese, affinché chi deve disporre l'erogazione possa rendersi conto della loro effettiva e necessaria erogabilità. Non ci scordiamo, infatti, che noi facciamo i conti con un bilancio complessivo che deve riassorbire circa 9.500 (e Dio voglia che siano soltanto questi!) miliardi di *deficit*, per

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

25° RESOCONTO STEN. (21 marzo 1978)

entrare in un'orbita che non sia di crisi precipitosa verso il basso.

Se non ci rendessimo conto di ciò, noi non assolveremmo al nostro compito di parlamentari.

**B O L D R I N I C L E T O .** Indubbiamente sono stato convinto e persuaso ed anche affascinato dalla tesi del senatore Agrimi. Tuttavia, le preoccupazioni ora espresse dal senatore Petrella mi portano a considerare questo articolo 2 in una prospettiva che permette di inquadrarlo all'interno del provvedimento, perchè mi rendo conto che la fissazione dei contributi, così come è stata determinata dall'articolo 1, porta ad una certa rigidità, nella quale la spesa deve essere compiuta, anche se il contributo è superiore alla spesa effettiva dei Comuni.

Dal momento che questa è una spesa per il futuro e non è un contributo a rendiconto (come mi auspico che debba avvenire per il futuro), è un contributo sulla spesa effettiva affrontata dal Comune, noi potremmo trovarci, come nell'ipotesi del comune di Pisa (dove, è noto, la parsimonia regna), per fare un esempio, di fronte ad una discrasia evidente.

**A G R I M I .** Ma la norma del comma secondo rimane. Io vorrei sopprimere la norma contenuta nel comma nuovo, perchè rimane la legge del 1941, che dice che i contributi potranno essere tuttavia preveduti.

**B O L D R I N I C L E T O .** Proprio perchè questa è una norma di richiamo, mi pare che non debba essere giudicata in modo così negativo. Io sono d'accordo che tutto il decreto-legge del 1941, ove fosse sottoposto a giudizio di costituzionalità, cadrebbe, perchè è una funzione delegata dallo Stato senza nessuna previsione di spesa, oltretutto; ma il problema non è questo. Il problema, dal momento che vige questo sistema e che il contributo deve intervenire per arrotondare o per diminuire il *deficit* del Comune, è che ci potremmo trovare di fronte all'ipotesi, sia pure accademica, che un Comune,

anzichè spendere 62 milioni (come quello di Pisa) per la gestione del riscaldamento, ne spenda soltanto 30. È evidente che in questo caso, di fronte a questi rendiconti, il Ministero di grazia e giustizia si troverebbe di fronte alla necessità di dovere erogare un contributo maggiore alla spesa.

Ecco perchè mi pare che, tutto sommato, sia utile il mantenimento dell'articolo 2, che poi riproduce una norma già prevista dall'articolo 2 della legge del 1941 e che quindi è funzionalmente inutile dal punto di vista legislativo, ma è soltanto utile richiamarlo all'interno di questa norma, perchè non sorga l'interpretazione che l'articolo 2 della legge del 1941 è funzionale solo alla rideterminazione dei contributi stabiliti dal decreto del 1941, mentre non potrebbe operare per la legge che approviamo oggi. Quindi, nel mondo della burocrazia e della Corte dei conti, va vista anche questa specifica questione. Il potere di determinazione, che oggi ripetiamo mutuando l'articolo 2 della legge del 1941, non è che un modo per fare accertare al Ministero l'effettiva spesa dei contributi stabiliti nell'odierno articolo 1, perchè altrimenti il potere stabilito dalla legge del 1941, non essendo generale, non essendo riferito a quei contributi determinati da quella legge, non potrebbe superare i limiti stabiliti dalla citata legge del 1941.

Tutto sommato, quindi, nonostante la tesi affascinante prospettata dal senatore Agrimi, sono per il mantenimento dell'intero articolo 2.

**A G R I M I .** Dichiaro, allora, di ritirare il mio emendamento.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2, di cui ho già dato lettura.

**È approvato.**

### Art. 3.

Al maggior onere di lire 797.771.000, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1977, si provvede a carico delle dispo-

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

25° RESOCONTO STEN. (21 marzo 1978)

nibilità del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è stato presentato dal relatore, senatore Rosi, un emendamento sostitutivo del primo comma, che accoglie il suggerimento della 5<sup>a</sup> Commissione, del seguente tenore:

« Al maggior onere di lire 1.595.542.000, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, quanto a lire 797.771.000, a carico dello stanziamento del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977 e, quanto a lire 797.771.000, mediante riduzione dello stanziamento del corrispondente capitolo per l'anno 1978 ».

R O S I , *f. f. relatore alla Commissione.*  
Ritengo che l'emendamento si illustri da sè.

S P E R A N Z A , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 3, proposto dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

*La seduta termina alle ore 19,25.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
*Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici*  
DOTT. GIULIO GRAZIANI